

ADDENDUM

al

CONTRATTO DI TRASPORTO

TRA

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA, con sede legale in Roma, al Viale Tiziano, 70, CAP 00196, P.IVA 06454831006, Codice Fiscale 97015300581, nella persona di Maurizio CASASCO in qualità di Presidente *pro-tempore*, dotato dei necessari poteri per la stipula (di seguito, FMSI);

E

-----, con sede legale in -----, alla Via -----, CAP-----, iscritta al R.E.A. ----- - Registro Imprese di – n.-----, in persona -----, dotato dei necessari poteri per la stipula (di seguito, -----);

premessso che:

- a) Federazione Medico Sportiva Italiana e ----- hanno sottoscritto in data --/--/---- un contratto d'appalto (di seguito, il Contratto) per la fornitura di servizi di movimentazione e trasporto in ambito nazionale ed internazionale funzionali allo svolgimento delle attività antidoping in capo alla FMSI in qualità di Sample Collection Authority;
- b) le Parti, data la peculiarità dei servizi richiesti e del materiale oggetto di trasporto, concordano di integrare/modificare il contratto con il presente addendum

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

Modifiche contrattuali all'articolo "limiti di responsabilità"

Le parti convengono di aggiungere il seguente comma all'Art. "Limiti di responsabilità" dell'Accordo.

Nel caso di trasporto di colli contenenti documenti e/o campioni biologici funzionali all'espletamento delle attività antidoping, qualora venga accertata la responsabilità per dolo e/o colpa grave dell'Affidatario - così come previsto e regolamentato dall'art.1696 c.c. - e si verifichi una mancata consegna ovvero una consegna tardiva o una consegna di materiale non integro, che impediscano la normale effettuazione delle attività di controllo e/o di analisi di laboratorio, l'Affidatario risponderà degli eventuali danni materiali - documentalmente comprovati e contestati dalla FMSI - che siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt.25 e 26 del Disciplinare di gara che s'intendono quivi integralmente richiamate.

Integrazione contrattuale

Le Parti convengono di inserire i seguenti articoli:

Campioni biologici– adempimenti dell'affidatario

Ove il materiale oggetto del presente contratto sia definito "UN 3373 – Sostanze biologiche Cat. B" dalle normative internazionali che regolano il trasporto di merce pericolosa, la FMSI garantisce che il campione sarà affidato al Vettore imballato, etichettato e documentato così come richiesto dalle normative stesse (ADR P650 – IATA650).

Ogni collo che verrà affidato al Vettore sarà dunque etichettato a cura della FMSI con l'apposito simbolo previsto dalla normativa vigente per il trasporto di tali beni.

Vincolo di segretezza e catena di custodia

L'Affidatario garantisce sin d'ora il rispetto del vincolo di segretezza relativamente alle prestazioni di cui al Contratto d'appalto, nonché il rispetto della catena di custodia secondo la normativa WADA di riferimento (per la parte di propria competenza), fermi restando i limiti della responsabilità dell'Affidatario di cui al contratto, così come integrato dal presente Addendum.

Efficacia del Contratto

Le parti convengono che, fatto salvo quanto esplicitamente modificato nel presente Addendum, il Contratto resterà valido ed efficace in ogni sua parte.

Roma, lì _____

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA

Il Presidente pro-tempore

Maurizio Casasco
